

Al fine di facilitare la predisposizione della fattura elettronica nonché la liquidazione e la certificazione della stessa, è necessario indicare in ogni fattura, ove esistente, il numero e la data dell'ordine di acquisto nonché il numero e la data del Documento di Trasporto.

4.5 L'Azienda Sanitaria, purché siano state rispettate le condizioni previste all'Art. 3, nonché le procedure indicate nel presente regolamento, si impegna a concludere il procedimento di Liquidazione e Certificazione delle Fatture oggetto dei Contratti, **entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla Data Consegna Fattura.**

4.6 Successivamente alla Certificazione dei Crediti da parte dell'Azienda Sanitaria, nel caso in cui:

(i) le relative Fatture, o parte di esse, siano già nello stato "in pagamento", l'Azienda Sanitaria non potrà sollevare, nei confronti della Parte privata, alcuna contestazione in relazione ai Crediti oggetto di Certificazione;

(ii) le relative Fatture risultino cedute, l'Azienda Sanitaria non potrà sollevare, nei confronti dei Cessionari, alcuna eccezione, ivi inclusa l'eccezione di compensazione o sospendere o rifiutare il pagamento ai sensi del presente regolamento, per ragioni connesse all'inadempimento della Parte privata alle proprie obbligazioni contributive, ovvero a quelle derivanti dal presente regolamento, nonché all'inadempimento o ad altra condotta della Parte privata, in relazione ai Crediti vantati dalla stessa nei confronti dell'Azienda Sanitaria, fermo restando quanto previsto al successivo art. 5.

Quanto sopra esposto si applica fatti salvi i casi di sequestro e impregiudicato il diritto dell'Azienda Sanitaria di non certificare i Crediti in caso di irregolarità della Fattura e/o contestazione della prestazione resa, fermo restando l'obbligo dell'Azienda Sanitaria di dare comunicazione, attraverso l'utilizzo delle apposite funzionalità presenti nei propri sistemi di gestione contabile, in merito alla motivazione della mancata certificazione della stessa entro i termini di cui al precedente punto 4.3.

4.7 L'Azienda Sanitaria, al fine di certificare il Credito, deve inoltre verificare la posizione della Parte privata, secondo quanto disposto dal D.M. 24 ottobre 2007 e dal citato Art. 48-bis del DPR 602/73. Nel caso di Cessione del Credito, la Certificazione varrà quale accettazione della Cessione, se comunicata secondo le modalità di cui al successivo Art. 6, e l'importo certificato dovrà intendersi, eventualmente, al netto delle somme richieste da Equitalia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, ovvero al netto delle somme oggetto di pignoramento presso terzi diversi da Equitalia.

4.8 L'Azienda Sanitaria, terminata la procedura di Liquidazione, procede al pagamento dei Crediti Certificati entro la Data di Pagamento, corrispondente all'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla Data Consegna Fattura.

4.9 In caso di pagamento nei termini di cui al precedente punto 4.8 non decorrono interessi, fino alla Data di Pagamento come definita ai sensi del presente regolamento. Qualora l'Azienda

Sanitaria proceda al pagamento dei Crediti Certificati oltre 10 giorni dalla Data di Pagamento l'Azienda è tenuta a corrispondere alla Parte privata o all'eventuale Cessionario, che ne facciano espressa richiesta scritta, gli interessi calcolati al tasso previsto dalla normativa vigente sull'ammontare capitale dei Crediti Certificati, senza capitalizzazione, dal giorno successivo alla Data di Pagamento fino alla data di effettivo pagamento.

4.10 Resta fermo che, qualora la Parte privata risulti inadempiente alle verifiche Equitalia e/o DURC, i termini di cui ai precedenti punti 4.5 (Liquidazione e Certificazione) e 4.8 (Pagamento) devono intendersi sospesi durante il tempo previsto per l'espletamento delle procedure Equitalia e/o DURC.

4.11 Al fine di consentire alla Parte privata di regolarizzare eventuali situazioni di inadempienza risultanti dalle verifiche effettuate per l'espletamento delle suddette procedure, sarà inviata specifica comunicazione che segnala lo stato di inadempienza comunicato da Equitalia S.p.A. e/o dagli Enti previdenziali.

Art. 5 – Rettifiche, recuperi e compensazioni

5.1 Nel caso di cui al precedente Art. 4. punto 4.6, qualora l'Azienda Sanitaria abbia proceduto ad un'erronea Certificazione, la stessa deve procedere alla rettifica degli importi Certificati e/o pagati erroneamente, procedendo con la compensazione sulle prime Fatture utili liquidabili ma non ancora oggetto di Certificazione, dandone debita comunicazione alla Parte privata; in mancanza di Fatture utili liquidabili, l'Azienda Sanitaria deve procedere alla richiesta di restituzione delle somme erroneamente percepite dalla Parte privata.

5.2 Qualora l'Azienda Sanitaria abbia proceduto ad un erroneo pagamento a favore della Parte privata e/o all'eventuale Cessionario, la stessa deve procedere al recupero dei relativi importi, procedendo con la compensazione sui primi pagamenti dovuti al soggetto che ha ricevuto l'erroneo pagamento, il quale riceverà debita indicazione delle fatture sulle quali è stato effettuato detto recupero, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 6, punto 6.1.

5.3 Relativamente alle Strutture, qualora a seguito della valorizzazione dei controlli automatici e/o dei controlli esterni, il totale Certificato e/o pagato per l'esercizio di competenza, risulti eccedente il totale riconosciuto per lo stesso esercizio, entro i limiti massimi di finanziamento e al netto degli abbattimenti applicati in esito ai suddetti controlli, successivamente all'effettuazione delle comunicazioni previste dalla normativa vigente, l'Azienda Sanitaria procederà a recuperare eventuali importi Certificati e/o pagati erroneamente a valere sulle prime Fatture utili liquidabili, emesse dalla Struttura, non ancora oggetto di Certificazione, fermo restando quanto previsto al successivo punto 5.4.

5.4 All'esito del procedimento di controllo sulle prestazioni erogate, qualora, effettuate le verifiche, emerga un importo da recuperare, l'Azienda Sanitaria, entro 60 giorni dalla conclusione del procedimento di controllo o, in caso di controlli effettuati dalla Regione, entro 60 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da parte della Regione,

(i) relativamente agli importi derivanti dai valori concordati tra le parti, richiede alla Struttura, l'emissione di una nota di credito e procede al recupero applicando la compensazione con Crediti dovuti, oggetto delle prime Fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato "Liquidata"; in attesa dell'emissione della nota di credito da parte della Struttura, l'Azienda Sanitaria provvede a sospendere, su Crediti dovuti, l'erogazione di importi pari a quelli concordati, attraverso l'apposizione dello specifico motivo di blocco sulle prime fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato "Liquidata";

(ii) relativamente agli importi derivanti dai valori non concordati tra le parti, in attesa della definizione del procedimento amministrativo di cui alla vigente normativa regionale sui controlli e/o di quello giudiziale ove promosso, provvede a sospendere, su Crediti dovuti, l'erogazione di importi pari a quelli non concordati, attraverso l'apposizione dello specifico motivo di blocco sulle prime fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato "Liquidata", richiedendo la relativa Nota di Credito.

5.5 La Struttura, relativamente agli importi derivanti dai valori concordati all'esito dei controlli, a seguito della richiesta dell'Azienda Sanitaria, deve emettere ed inviare a quest'ultima la nota di credito di cui al precedente punto 5.4 (i), entro e non oltre 60 gg. dalla ricezione della richiesta.

5.6 La liquidazione e/o l'avvenuto saldo non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli effettuati sull'attività erogata, risultassero non dovute in tutto o in parte.

5.7 Il recupero delle somme derivante dai controlli (automatici e/o esterni) effettuati sull'attività erogata non può essere soggetto ad alcuna limitazione temporale, salvo i limiti prescrizionali di legge, trattandosi di atto dovuto derivante dall'accertato inadempimento contrattuale della Struttura alla corretta erogazione delle prestazioni sanitarie. Nel caso in cui gli importi da recuperare siano eccessivamente rilevanti e gravosi per la Struttura, l'Azienda Sanitaria potrà pattuire una dilazione, rateizzando le somme; in tal caso verranno applicati gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c..

5.8 Si precisa che il procedimento di controllo sulle prestazioni sanitarie è suscettibile di determinare il recupero dei relativi valori e delle conseguenti somme entro il periodo prescrizionale di legge successivo all'erogazione delle prestazioni, ferma restando, in ogni caso, la responsabilità di cui all'art. 1218 c.c. e il relativo eventuale obbligo del risarcimento del danno.

Art. 6 – Obblighi della Parte privata e/o del Cessionario

6.1 La Parte privata e/o l'eventuale Cessionario si impegnano a rimborsare all'Azienda Sanitaria qualsiasi somma non dovuta, per qualsivoglia motivo, che sia stata pagata per errore. Tale rimborso dovrà avvenire sul conto corrente indicato dall'Azienda Sanitaria e/o dalla Regione Lazio, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di accredito sul conto corrente della Parte privata e/o dell'eventuale Cessionario delle somme non dovute.

6.2 In caso di mancata restituzione nei predetti termini, l'Azienda Sanitaria avrà il diritto di compensare l'importo che deve essere restituito dalla Parte privata e/o dall'eventuale Cessionario con i successivi pagamenti dovuti dall'Azienda Sanitaria ad uno di tali soggetti; qualora non sia possibile procedere alla compensazione, la Parte privata e/o l'eventuale Cessionario sono tenuti a corrispondere all'Azienda Sanitaria - ogni eccezione rimossa ed in aggiunta al ristoro di ogni spesa o costo (anche legali) sostenuti e/o danno eventualmente subito dall'Azienda stessa - gli interessi sull'importo da rimborsare, calcolati al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c., maturati a decorrere dal 15° giorno successivo alla data di ricezione della richiesta di restituzione, inviata a mezzo posta elettronica certificata, sino alla data di effettivo soddisfo.

6.3 Le Fatture emesse dalle Strutture, relative a prestazioni oggetto di accordo/contratto di budget, dovranno essere emesse unicamente in formato elettronico mediante la compilazione delle maschere web previste dal Sistema Pagamenti per la generazione della fattura formato "fattura PA" di cui alla normativa vigente, e dovranno essere trasmesse all'Azienda Sanitaria esclusivamente attraverso il Sistema Pagamenti, che provvederà all'invio/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio.

6.4 Nel caso in cui la Struttura, per qualsivoglia motivo, non rispetti l'obbligo di invio delle Fatture secondo la suindicata procedura, e trasmetta, invece, direttamente attraverso il Sistema di Interscambio all'Azienda Sanitaria una o più Fatture, ad esclusione delle Fatture indicate al precedente Art. 3, punto 3.3, non sarà possibile procedere alla Liquidazione/Certificazione e al pagamento delle stesse. Resta inteso che, in tal caso, non saranno dovuti gli interessi di mora.

6.5 Nel caso in cui la Struttura trasmetta all'Azienda Sanitaria una o più Fatture relative ai Contratti, oltre che attraverso il Sistema Pagamenti anche direttamente attraverso il Sistema di Interscambio, sarà considerato quale documento contabile valido esclusivamente quello immesso nel Sistema Pagamenti, non ritenendo valide le ulteriori Fatture ricevute dal Sistema di Interscambio; in tal caso è facoltà dell'Azienda Sanitaria applicare una penale pari al 5% dell'importo della stessa Fattura.

6.6 La Parte privata e/o l'eventuale Cessionario non possono cedere a terzi, in tutto o in parte, Fatture per interessi maturati e maturandi, spese o altri accessori, ivi incluse note di credito e note di debito, relative ai Crediti, separatamente dall'ammontare capitale dei predetti Crediti. In caso di violazione di tale disposizione, tali soggetti perdono il diritto alla corresponsione di tali interessi (qualora dovuti).

6.7 La Parte privata, anche nel caso di invio da parte dei Fornitori/Prestatori di beni e servizi delle Fatture direttamente allo SDI, si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, assumendo a proprio carico tutte le obbligazioni previste dal dettato normativo e dichiarando pertanto sul Sistema Pagamenti, mediante sottoscrizione con firma digitale a norma Digit PA, nella sezione a ciò

dedicata, il conto o i conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, per il pagamento dei Crediti oggetto del presente regolamento, nonché ad indicare in ciascuna Fattura unicamente uno di tali conti correnti.

6.8 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi che effettuino l'invio delle Fatture direttamente allo SDI, si obbligano ad indicare in ciascuna Fattura il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, dichiarato sul Sistema Pagamenti come espressamente previsto nel precedente punto 6.7, nonché a comunicare tramite il Sistema Pagamenti tutte le informazioni relative agli adempimenti e agli obblighi contenuti nel presente regolamento.

6.9 La Parte privata si obbliga a dare evidenza, tramite il Sistema Pagamenti, di ogni intervenuta variazione/modificazione soggettiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo, cessioni del ramo d'azienda, fusioni, incorporazioni, ecc.), ivi comprese le ipotesi disciplinate dall'art. 116 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

6.10 La Parte privata è tenuta obbligatoriamente ad osservare il presente regolamento con riferimento a tutti gli accordi, contratti e negozi giuridici insorti con una o più Aziende Sanitarie, a far data dall'entrata in vigore del regolamento stesso, nonché a seguire le procedure tecniche contenute nel Manuale Utente e gli eventuali aggiornamenti dello stesso, di volta in volta pubblicati nell'Area Sanità/Crediti verso SSR/ Sistema Pagamenti, raggiungibile dal sito web della Regione Lazio all'indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it>.

6.11 La Parte privata deve riportare nell'area "Anagrafica e Contratti" del Sistema Pagamenti, gli stessi dati anagrafici e identificativi indicati nel Contratto, che deve aggiornare in caso di intervenute variazioni.

6.12 La Parte privata si impegna a non presentare sulla Piattaforma Elettronica per la Certificazione dei Crediti predisposta dal MEF istanza per la certificazione delle Fatture, qualora le stesse siano state già oggetto di certificazione tramite il Sistema Pagamenti.

Art. 7 – Cessione dei Crediti

7.1 La Parte privata o il Cessionario può cedere, agli Istituti di Credito o Finanziari di cui alla Legge n. 52/91 e s.m.i., ovvero a soggetti terzi, i Crediti nella loro esclusiva e incondizionata titolarità, notificando all'Azienda Sanitaria l'atto di cessione e immettendo copia integrale dello stesso in formato digitale nel Sistema Pagamenti, **entro 5 giorni dalla notifica della cessione.**

7.2 Gli atti di cessione devono essere necessariamente predisposti nel rispetto delle forme previste dalla vigente normativa e la cessione deve essere notificata all'Azienda Sanitaria mediante consegna, a mezzo ufficiale giudiziario o, in alternativa (a scelta del cedente e del Cessionario), a mezzo piego raccomandato aperto, di un estratto del relativo atto di cessione, contenente l'elenco delle Fatture oggetto di cessione.

7.3 Gli atti di cessione devono, altresì, essere trasmessi in formato digitale, mediante l'inserimento degli stessi, nel termine di cui al precedente punto 7.1, nel Sistema Pagamenti, collegando ciascuna Fattura al relativo atto di cessione.

7.4 Si precisa che in caso di retrocessione è obbligo dell'ultimo Cessionario intervenuto liberare le Fatture precedentemente collegate alla cessione per la quale è stata notificata all'Azienda Sanitaria la retrocessione stessa, a tal fine è necessario procedere all'immissione, nel Sistema Pagamenti, della copia integrale in formato digitale della documentazione attestante la retrocessione, nonché selezionando tale documento all'atto di rimozione delle Fatture dalla precedente cessione.

7.5 Le cessioni e le retrocessioni non sono opponibili all'Azienda Sanitaria in caso di mancato collegamento, all'interno del Sistema Pagamenti, di ciascuna Fattura al relativo atto di cessione o alla relativa retrocessione, ancorché le stesse siano state notificate all'Azienda Sanitaria in conformità alla normativa vigente.

7.6 Resta inteso che non è più possibile cedere o retrocedere le Fatture oggetto dei Contratti dal momento in cui risultano elencate nel "Report in Pagamento", disponibile sul Sistema Pagamenti; infatti, dal momento in cui la Fattura assume lo stato "in pagamento", non è più possibile collegarla, sul Sistema Pagamenti, alla cessione o alla retrocessione, che, pertanto, non sono opponibili all'Azienda Sanitaria relativamente a tale Fattura.

7.7 Gli atti di cessione, nonché gli estratti notificati ai sensi del presente Articolo, per essere validi, devono contenere obbligatoriamente l'accettazione espressa da parte di ciascun Cessionario di tutti i termini del presente regolamento, che devono intendersi vincolanti per lo stesso, ovvero, per ciascun ulteriore Cessionario intervenuto, nell'eventualità di successive cessioni dei crediti stessi a terzi.

7.8 Le cessioni devono avere ad oggetto l'importo capitale non disgiunto da tutti i relativi accessori di legge maturati e maturandi e qualsivoglia costo e/o onere pertinente agli stessi ivi incluse le note di debito e le note di credito, fatto salvo quanto previsto dalla Legge n. 190/2014 in tema di scissione dei pagamenti.

7.9 Ai fini di una corretta identificazione del titolare del credito, l'Azienda Sanitaria che intenda rifiutare l'avvenuta cessione, deve comunicarlo al cedente e al Cessionario attraverso il Sistema Pagamenti. L'Atto di Certificazione vale quale accettazione della cessione e, come indicato al precedente art. 4, punto 4.7, l'importo certificato viene riconosciuto, eventualmente, al netto delle somme richieste da Equitalia S.p.A. ovvero oggetto di pignoramento presso terzi diversi da Equitalia.

7.10 Le Fatture oggetto di cessione, in assenza di pagamento, possono essere considerate insolute da parte dei Cessionari soltanto dopo che siano decorsi 180 giorni dalla data di Certificazione delle stesse.

7.11 In caso di mancato rispetto delle procedure sopra previste, sono considerati liberatori i pagamenti effettuati sulla base dei dati immessi e delle indicazioni presenti sul Sistema Pagamenti.



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1



REGIONE
LAZIO

**PROCEDURA NEGOZIATA IN URGENZA PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO
QUADRO, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI UTENTI DIVERSAMENTE ABILI IN
TRATTAMENTO RIABILITATIVO RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA ASL ROMA I**

CAPITOLATO TECNICO

OK

I. PREMESSE

In considerazione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle necessità connesse all'attuazione delle misure di contenimento e gestione della pandemia previste da provvedimenti legislativi e regolamentari a livello nazionale e regionale, nonché delle rilevanti ricadute e connesse esigenze, anche in termini di aumentato numero di mezzi e risorse, che tale insieme di circostanze ha determinato nell'attuale gestione del servizio di trasporto collettivo degli utenti diversamente abili residenti nel territorio della ASL Roma I, la medesima Azienda ha necessità di reperire operatori economici in grado di fornire, anche pro quota, tale tipologia di attività, comprensiva di tutti i servizi e prestazioni di cui al presente capitolato di gara.

A tale scopo il servizio sarà aggiudicato mediante lo strumento dell'accordo quadro (di seguito "Accordo" o "Contratto") con più operatori economici, entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. L'Accordo non fissa il quantitativo del servizio in gara, che resta dipendente esclusivamente dalle esigenze della ASL Roma I, ma solo il costo unitario e complessivo della fornitura.

I quantitativi indicati nell'Allegato A - elenco utenti - sono pertanto da intendersi come puramente orientativi e quantificati sulla scorta di una stima del tutto ipotetica di fabbisogno nel periodo di vigenza dell'Accordo. Unico limite della fornitura è l'importo complessivo dell'Accordo, così come valorizzato nell'ambito del disciplinare di gara.

Ogni operatore in sede di offerta potrà esprimere un quantitativo corrispondente al numero di utenti per i quali intende prestare il servizio. Saranno legittimati alla stipula dell'Accordo Quadro tutti gli operatori economici che si qualificheranno in graduatoria, non costituendo titolo legittimante alla stipula dell'Accordo l'aver presentato "offerta inaccettabile", intendendosi per tale l'offerta che risulti inappropriata sotto il profilo tecnico-qualitativo e/o il cui prezzo unitario o complessivo risulti superiore alla base d'asta.

L'operatore economico, con la sottoscrizione dell'Accordo, si impegna quindi ad accettare gli ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite, sino alla concorrenza del valore dell'appalto corrispondente al quantitativo offerto. La Stazione Appaltante, tuttavia, non assume alcun impegno a raggiungere tale importo, né a raggiungere alcun valore minimo che potrà essere anche pari a zero.

La quantità diviene certa e determinata solo a seguito della adozione di singoli ordinativi di fornitura, che hanno natura di contratto applicativo dell'Accordo, inoltrati al fornitore dal responsabile della ASL sulla base delle effettive esigenze delle strutture richiedenti; pertanto, con l'emissione dell'ordinativo di fornitura sorge il vincolo giuridico tra le parti consistente, per la ditta aggiudicataria, di fornire le quantità effettivamente ordinate alle condizioni economiche di gara, e per la ASL Roma I di corrispondere il pagamento dell'importo corrispondente alle quantità effettivamente ordinate, previo collaudo con esito positivo. Pertanto, il fornitore nulla potrà pretendere oltre il pagamento di quanto regolarmente fornito sulla base dei suddetti ordini.

L'emissione degli ordinativi avverrà, tra i soggetti utilmente collocati nella graduatoria finale, secondo un meccanismo "a cascata", acquisendo prioritariamente il servizio dagli operatori meglio collocati in graduatoria, per i quantitativi che gli stessi si saranno impegnati a fornire. In caso di temporanea indisponibilità all'esecuzione del servizio secondo tempi e modalità di cui al Capitolato tecnico, l'ordinativo verrà emesso

per l'intero ammontare nei confronti dell'operatore successivamente collocato in graduatoria. Per la quota eccedente il quantitativo offerto dell'operatore prioritariamente interpellato, si procederà all'emissione dell'ordinativo nei confronti del soggetto successivamente collocato in graduatoria.

2. OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto collettivo degli utenti diversamente abili residenti nel territorio della ASL Roma I nell'ambito della realizzazione delle attività di riabilitazione dei medesimi. In tale ambito dovrà essere garantito il trasporto giornaliero di andata e ritorno degli utenti dal loro domicilio ai Centri riabilitativi riportati in allegato (cfr. Allegato B).

3. DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è mesi 6, rinnovabile per altri 6, per il periodo strettamente necessario all'espletamento ed aggiudicazione di una procedura aperta avente analogo oggetto.

Si precisa che il costo a base d'asta è calcolato su un numero indicativo di 315 pazienti corrispondente al numero di soggetti che attualmente necessitano di essere ammessi ad usufruire del servizio (cfr Allegato A). Tenuto conto della tipologia dei trattamenti riabilitativi attualmente svolti dall'utenza, la Stazione Appaltante ha stimato che gli utenti che necessino di trasporto per n. 6 gg/settimana sia pari al 24% del totale e che, rispettivamente, gli utenti che necessino di trasporto per n. 5 gg/sett, 3gg/sett e 2gg/sett sia pari al 26%, 40% e 10% del totale. In sede di presentazione dell'offerta il valore medio del numero di trasporti andata/ritorno in relazione al singolo utente è da ritenersi pari a n. 16,56.

4. MODALITA' E TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto collettivo dovrà essere effettuato tutti i giorni feriali (saranno riconosciuti al massimo 24 giorni/mese) secondo indicazioni, i tempi e le modalità che la ASL, e per la stessa il DEC, si riserva di comunicare, anche in relazione agli orari osservati dai centri di riabilitazione presso i quali gli utenti debbono recarsi.

Il servizio dovrà garantire il trasporto giornaliero di andata e ritorno degli utenti dal proprio domicilio al rispettivo centro di riabilitazione e viceversa, in tempo utile a garantire la frequenza alle attività relative al proprio progetto riabilitativo in regime semiresidenziale e nel rigoroso rispetto dell'orario di inizio e termine delle attività suddette.

La Società aggiudicataria riceverà la remunerazione per le giornate di trasporto della utenza programmate e correlate allo svolgimento di progetti riabilitativi con frequenza pari a 1/2, 3/4 o 5/6 giorni.

In caso di assenza dell'utente per un periodo fino a giorni 5 consecutivi e naturali, verrà corrisposto un contributo per le spese fisse di gestione dell'appalto, pari al 50% della tariffa giornaliera (cd. tariffa assenza).

In caso di chiusura del Centro (Feste santo patrono, feste civili, chiusure estive) e comunque ogni altra chiusura programmata e/o posta a conoscenza della ditta affidataria almeno 5gg prima non verrà corrisposta alcuna tariffa.

Il servizio prevede:

- presa in carico dell'utente presso il proprio domicilio;
- conduzione dell'utente dal proprio domicilio a centri riabilitativi mediante trasporto collettivo effettuato con proprio mezzo di trasporto, comprensivo di servizio di accompagnamento e assistenza durante il tragitto;
- riconduzione dell'utente al proprio domicilio, comprensivo di servizio di accompagnamento e assistenza durante il tragitto;
- il trasporto dovrà essere in linea con gli orari stabiliti dai Centri di destinazione, le diverse esigenze degli utenti, al fine di garantire le prestazioni riabilitative, socio sanitarie e psicoeducative. L'Affidatario dovrà garantire la massima flessibilità dell'orario di servizio, in funzione delle particolari necessità di ciascun destinatario, conformandosi alle eventuali modifiche apportate ai percorsi/orari, durante il periodo di validità del contratto, per sopraggiunte esigenze organizzative che si dovessero presentare nel corso del rapporto contrattuale, sia in presenza di aggravio dei costi che si dovessero riscontrare rispetto all'offerta presentata, fermo restando la corresponsione del prezzo di aggiudicazione.

La Ditta Aggiudicataria dovrà predisporre un Programma di servizio con il dettaglio degli itinerari previsti in base agli indirizzi dei Centri Semiresidenziali di Riabilitazione, agli orari di ingresso ed ai luoghi di abitazione degli utenti, organizzato in modo tale da garantire il servizio nei modi e nei tempi più confortevoli per l'utenza. Essa dovrà altresì garantire una centrale operativa/segreteria, dotato di personale addetto, telefono, segreteria telefonica e posta elettronica, a disposizione dell'utenza e/o familiari per eventuali comunicazioni sul servizio.

La Ditta Aggiudicataria all'inizio del servizio è tenuta a comunicare a ciascun utente orari programmati di partenza e di arrivo, "abitazione/centro di riabilitazione", inviandone copia della comunicazione agli uffici preposti della Stazione Appaltante Asl Roma I. Sarà cura della ditta comunicare tempestivamente ai familiari e al centro di riabilitazione dell'utente un ritardo nell'orario di partenza/arrivo, quando superiore a 15 minuti. La Ditta Aggiudicataria è tenuta ad avviare il trasporto dei nuovi utenti entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione da parte della ASL Roma I.

il percorso dovrà essere il più breve possibile e in ogni caso la durata media del trasporto sia all'andata che al ritorno non potrà superare il tempo massimo di 60 minuti.

Sono a carico dell'affidatario le spese relative a:

- personale impiegato (autisti e accompagnatori) comprensivo di stipendi ed oneri accessori, nella sua accezione più ampia;
- utilizzo dei mezzi impiegati, ad esempio: oneri per la perfetta efficienza e decoro degli automezzi ed attrezzature utilizzate, manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia interna ed esterna, nuovi automezzi;
- acquisizione di autorizzazioni diverse per le nuove vetture immatricolate;
- ogni attività preventiva o dotazione di DPI per i propri dipendenti necessarie ai fini dell'espletamento del servizio in osservanza delle disposizioni nazionali o regionali in materia di contenimento della pandemia da covid-19;

- esecuzione del servizio, comprese quelle per acquisire autorizzazioni alla circolazione dei mezzi in spazi o luoghi riservati ad altri e/o l'accesso a spazi chiusi, nonché costi di manutenzione e riparazione, sia ordinarie che straordinarie, carburanti, lubrificanti e quant'altro necessari;
- ogni altra spesa inerente l'espletamento del servizio ed ogni ulteriore onere accessorio anche di natura fiscale (bollo auto, assicurazioni), ad esclusione dell'IVA che dovrà venire addebitata sulla fattura a norma di legge.

Mensilmente deve essere redatta una scheda di lavoro debitamente firmata dal centro riabilitativo, recante l'elenco dettagliato degli utenti trasportati con i relativi nominativi, indirizzo di residenza e centro riabilitativo. Si precisa che la presentazione di detta scheda di lavoro debitamente firmata dal centro riabilitativo, rappresenta la condizione necessaria per il pagamento del corrispettivo dovuto, previa verifica da parte del DEC del contratto e successiva attestazione di regolare esecuzione del servizio.

La Società aggiudicataria dovrà produrre idonea documentazione a comprova delle prestazioni effettivamente rese inserendo il numero esatto degli utenti trasportati.

Quanto sopra premesso:

- a) l'aggiudicatario dovrà eseguire, a propria cura, rischio e spese, le prestazioni nei tempi, nelle quantità e secondo le modalità che saranno man mano indicate;
- b) l'aggiudicatario assumerà a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione del servizio anche nei casi di scioperi o vertenze sindacali, sia del personale dipendente sia del personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione o ritardi nell'espletamento del servizio; il servizio oggetto del presente capitolato è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso né abbandonato;
- c) per l'esecuzione delle prestazioni, il fornitore non potrà avvalersi di personale dell'Azienda Sanitaria. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore, previo eventuale accertamento dell'ubicazione dei locali e degli orari lavorativi del ricevente;
- d) le singole prestazioni saranno considerate regolarmente eseguite solo quando saranno state attestate dal DEC che si occupa della gestione del contratto. Le prestazioni diverse o in quantità superiori da quelle indicate nell'ordine non autorizzate formalmente dalla ASL saranno a totale rischio del fornitore;
- e) qualora fosse riscontrata, in qualsiasi momento del servizio, la non rispondenza delle prestazioni alle caratteristiche degli atti di gara tutti, ovvero in caso di continuato ritardo o nell'esecuzione della prestazione ovvero l'Aggiudicatario non fosse in grado per qualsiasi motivo di tenere fede ai propri impegni contrattuali, la ASL affiderà ad altra ditta il servizio utilizzando, se possibile, la graduatoria della presente gara e, alla fine dell'esecuzione della prestazione, provvederà ad addebitare alla Ditta inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

5. SPECIFICHE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere eseguito nei termini di cui al presente capitolato e precisamente:

a) il servizio di trasporto assistito dovrà essere eseguito dalla ditta aggiudicataria esclusivamente nei confronti di pazienti diversamente abili in trattamento riabilitativo, ai quali sia stato riconosciuto l'handicap in situazione di gravità (ex art. 3 comma 3 l. 104/92 e s.m.i.), autorizzati alla fruizione del servizio dai competenti uffici della ASL con indicazione della struttura di riabilitazione presso il quale eseguire il trattamento. In assenza delle predette condizioni, l'Amministrazione non riconoscerà la prestazione eseguita dalla ditta;

b) Le modalità di trasporto dovranno essere conformi alle prescrizioni legislative o regolamentari, nazionali o regionali, in materia di contenimento della pandemia da Covid-19 attualmente vigenti o anche successivamente emanate in termini più restrittivi. In particolare dovrà essere garantita l'applicazione di ogni norma concernente il rispetto del distanziamento sociale e la fissazione del numero massimo di utenti trasportabili, l'utilizzo da parte del personale impiegato e il controllo dell'avvenuto utilizzo da parte degli utenti degli appositi DPI, la sanificazione del mezzo al termine di ogni viaggio, la misurazione della temperatura degli utenti e del personale impiegato prima di ogni viaggio;

c) la ditta dovrà effettuare il servizio di trasporto assistito dei pazienti in trattamento per ciascun degli utenti con la frequenza stabilita dal Piano Riabilitativo Individuale (il trattamento riabilitativo potrà essere effettuato sia in orario antimeridiano che pomeridiano), comprese le giornate del sabato con la sola esclusione delle festività infrasettimanali, e delle domeniche;

d) la ditta aggiudicataria dovrà comunicare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) ed al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) preventivamente all'attivazione del servizio il nominativo del responsabile - coordinatore organizzativo del servizio al quale è affidato il compito di interfaccia quotidiana - con reperibilità dalle ore 7,30 alle ore 18,30 - per ogni e qualsiasi esigenza organizzativa, con i Distretti e le strutture riabilitative accreditate e contrattualizzate di cui all'elenco in cui sono eseguite le sedute riabilitative. In particolare, il responsabile-coordinatore della ditta dovrà concordare gli aspetti organizzativi del servizio in relazione a:

- procedure e livelli di organizzazione del servizio fin dalla fase di avvio;
- verifiche periodiche con cadenza almeno bimestrale sull'andamento del servizio;
- adeguamento organizzativo alle possibili mutazioni delle esigenze della ASL legate alla necessità di rendere coerente il servizio di trasporto assistito con i bisogni degli utenti fruitori delle prestazioni riabilitative.

e) la ditta dovrà anche garantire la continuità del servizio predisponendo le opportune sostituzioni delle unità impiegate in caso di ferie e/o malattia;

f) la ditta, ove richiesto, dovrà essere in grado in qualsiasi momento di precisare in quale orario e luogo di partenza (domicilio) e luogo di destinazione (struttura di riabilitazione) dovrà essere effettuato il servizio di accompagnamento;

g) il Direttore dell'Esecuzione sarà anche responsabile del controllo del servizio e potrà verificare, in

qualsiasi momento, l'effettivo svolgimento del servizio, nel rispetto degli obblighi contrattuali, secondo le scadenze e il programma prefissato, mediante la compilazione da parte degli utenti/pazienti in trattamento di appositi questionari, al fine di poter rilevare il livello/qualità del servizio di accompagnamento quotidiano eseguito;

h) la ditta dovrà garantire che i mezzi utilizzati per l'effettuazione del servizio, siano conformi alle specifiche indicate successivamente nel presente Capitolato;

i) è fatto obbligo nei confronti di ogni operatore addetto al servizio di provvedere all'accompagnamento dell'utente dal piano strada del domicilio al Centro di Riabilitazione nonché riaccompagnarlo poi lungo il tragitto inverso una volta terminata la terapia riabilitativa. L'operatore dovrà assicurarsi di averlo affidato a figure parentali o altre figure da questi delegate. A tal fine, la Ditta dovrà impegnarsi a istruire e formare autisti ed operatori prima dell'inizio dell'appalto;

j) il servizio dovrà funzionare in modo da assicurare l'arrivo dell'utente presso la struttura riabilitativa 15 minuti prima del trattamento;

k) l'autista incaricato del trasporto assistito, qualora al domicilio fornito non trovasse il paziente indicato deve provvedere a suonare il campanello, in caso di mancata risposta, sarà cura dell'assistente chiamare telefonicamente la famiglia ed in assenza di ulteriore risposta, all'arrivo alla struttura di trattamento, informerà il personale ivi operante di non averlo trovato all'indirizzo fornito. Sarà compito del personale della struttura verificare il motivo dell'assenza;

l) la ditta appaltatrice dovrà programmare l'attività in modo tale da ridurre al minimo i tempi d'attesa degli assistiti per favorirne il rientro a domicilio;

m) la ditta aggiudicataria è obbligata al mantenimento per tutta la durata dell'appalto, della titolarità delle certificazioni/abilitazioni ecc. possedute all'atto della partecipazione alla procedura di gara, così come richieste dal disciplinare e dal capitolato di gara, pena la revoca immediata dell'affidamento;

n) il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Offerta Tecnica nonché nel presente capitolato, pena l'applicazione delle penali previste nel capitolato d'onori nonché, ove previsto, la risoluzione di diritto del contratto. Dovrà essere garantita la presenza di almeno un accompagnatore per ogni mezzo. In casi particolari potrà essere richiesto un rapporto più basso.

o) il personale a bordo dovrà essere dotato di un telefono cellulare di servizio, il cui numero dovrà essere fornito al DEC al fine di consentire agli assistiti di comunicare tempestivamente le proprie necessità.

6. PERSONALE DELL'AFFIDATARIO E SUOI REQUISITI

La ditta dovrà assicurare la presenza di personale qualificato, in numero e con qualifica adeguati a garantire l'erogazione del servizio offerto, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

La ASL si riserva il diritto di effettuare i controlli ritenuti opportuni; pertanto, la Ditta è tenuta a sostituire il personale che non risponda ai requisiti indicati della ASL Roma I con operatori di pari professionalità ed esperienza, entro 5 giorni dalla relativa richiesta. A tal fine l'Impresa dovrà, entro 10 giorni dall'inizio delle

attività, fornire un elenco, che sarà in seguito costantemente aggiornato, contenente i nominativi del personale che prevede di utilizzare nello svolgimento del servizio, indicandone i dati anagrafici, il profilo professionale, il curriculum vitae e le mansioni attribuite nell'ambito dell'appalto. Per ogni nominativo dovranno essere indicati gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi.

Qualora si verificassero assenze di personale o venissero revocati degli incarichi, l'aggiudicatario dovrà assicurare immediatamente l'automatica sostituzione con personale di pari professionalità di quello stabilmente utilizzato, onde evitare disagi all'utenza.

A tal fine, l'Impresa fornirà alla ASL, nell'ambito dell'elenco dei nominativi del personale impiegato, anche una lista del personale che potrebbe essere, in caso di sostituzione, impiegato nell'espletamento del servizio aggiudicato.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire per tutta la durata del contratto ed in ogni periodo dell'anno, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa come da progetto tecnico, provvedendo ad eventuali assenze con una immediata sostituzione con personale adeguatamente formato onde non creare disservizi.

In particolare dovranno essere presenti le seguenti figure:

- **Personale addetto al coordinamento del servizio**

Il coordinamento del servizio dovrà essere affidato in modo continuativo ad un responsabile, incaricato dalla Ditta, che assumerà la qualifica di Referente della Commessa in possesso di adeguata esperienza nel settore e che dovrà garantire la propria reperibilità durante l'orario di svolgimento del servizio.

Il Responsabile sarà il referente della commessa per le strutture organizzative della ASL e per quanto concerne la gestione e la programmazione ordinaria del servizio, gli aspetti tecnici, commerciali e amministrativi.

- **Personale conducente**

Il personale addetto alla guida del mezzo, per tutto il periodo di svolgimento del servizio, oltre al possesso dei requisiti di onorabilità ed idoneità morale e all'assenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 d.lgs. 159/2011, dovrà essere munito di patente adeguata al mezzo utilizzato e al tipo di trasporto effettuato, del certificato di abilitazione professionale (o equivalente) per il trasporto passeggeri e risultare iscritto al ruolo dei conducenti dei servizi non di linea istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, fatto salvo quanto ulteriormente stabilito dall'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio Z00060/2020, nei limiti temporali ivi previsti, oltre ad ogni ulteriore requisito prescritto dalla vigente normativa nazionale o regionale.

I conducenti dovranno indossare una divisa adeguata e apposito cartellino identificativo dell'operatore e della Ditta.

Durante lo svolgimento del servizio, il personale alla guida osservare le seguenti prescrizioni:

- non usare i veicoli per esigenze personali o per trasportare terze persone o animali, né raccogliere gli utenti in punti diversi da quelli stabiliti;
- tenere la velocità nei limiti di sicurezza;
- non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;

- non fumare sul veicolo;
- osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti in precedenza e svolgere i servizi richiesti con la massima cura ed attenzione.

- **Personale di accompagnamento**

È obbligatoria la presenza di un accompagnatore, considerata la particolarità del servizio, che dovrà possedere capacità in ordine all'accudimento degli utenti che usufruiscono del servizio medesimo.

Il personale impiegato nella gestione del servizio dovrà attenersi alle indicazioni impartite dalla ASL con particolare riferimento alle modalità di gestione, alle condizioni igieniche dei mezzi ed alle procedure di servizio.

Il personale di accompagnamento dovrà possedere specifico titolo professionale OSA/ADEST-EDUCATORE o esperienza documentata di almeno un anno di assistenza a soggetti diversamente abili.

Durante lo svolgimento del servizio il personale dovrà indossare una divisa adeguata comprensiva di identificativo dell'operatore della Ditta di appartenenza e dovrà anche essere munito di cellulare di servizio.

Dovrà altresì assumere nei confronti dell'utenza un comportamento cortese e rispettoso, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona. Il personale è obbligato a tenere in servizio un contegno corretto, dignitoso e rispettoso dei principi e delle regole etico-morali e a mantenere il segreto professionale su fatti o circostanze dei quali abbiano avuto notizie durante l'espletamento del servizio e la cui divulgazione possa comportare una violazione della privacy degli utenti trasportati.

Sarà compito del personale di accompagnamento, coadiuvato dal conducente del mezzo, vigilare sull'incolumità degli utenti trasportati, assisterli ed aiutarli, dal momento iniziale dell'affidamento, luogo in cui si effettua la fermata per la salita, fino al momento in cui si effettua la fermata per la discesa dall'automezzo, accompagnarli obbligatoriamente al cancello/ingresso dello stabile ed affidarli al personale del centro stesso.

Tutto il personale impiegato dovrà essere ben addestrato in relazione alle particolari mansioni oggetto del presente affidamento; la Ditta è obbligata a garantire adeguata e specifica formazione per il proprio personale in relazione alle modalità operative, con particolare riferimento alla tipologia di pazienti oggetto del servizio.

Alla ASL compete la vigilanza sulle modalità di esecuzione del servizio, l'esame dei reclami presentati dagli utenti e la contestazione alla Ditta sia delle inadempienze alle disposizioni ricevute sia del contegno scorretto del personale, sia della mancanza di correttezza e buona fede nell'esecuzione del servizio e negli adempimenti amministrativi e contabili normali e ricorrenti, sia di qualsiasi altra manchevolezza.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, il DEC con il supporto degli Assistenti al DEC, dovranno segnalare al RUP le inadempienze da contestare, entro 5 gg. dall'evento.

Al personale della ditta affidataria del servizio, verrà consegnato il Codice di Comportamento dell'ASL Roma I, alle cui prescrizioni, in quanto compatibili, dovrà uniformarsi. La violazione grave degli obblighi previsti dal Codice può costituire causa di risoluzione o decadenza del rapporto.

7. REQUISITI DEI MEZZI DA IMPIEGARE NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La Ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare il servizio con mezzi di proprietà o comunque di cui dimostri la disponibilità giuridica (noleggio, leasing o altro contratto che ne assicuri la piena, effettiva e continua disponibilità da parte della ditta affidataria, sin dall'avvio del servizio), conformi alle normative vigenti e idonei alla particolarità e finalità del servizio, assumendo a proprio carico ogni onere assicurativo, fiscale e legale connesso all'uso dei mezzi stessi.

I mezzi da impiegare nell'esecuzione del servizio dovranno essere dotati dei seguenti requisiti minimi di seguito indicati:

- mezzi idonei al trasporto collettivo di soggetti diversamente abili, autovetture fino a 9 posti o autobus fino a 22 posti comprensivi di conducente, immatricolati uso terzi, omologati e conformi alle normative vigenti, comprese quelle concernenti la circolazione su strada e in materia di sicurezza, con posti o zone appositamente predisposti per passeggeri con ridotta capacità motoria, anche in carrozzella, nonché climatizzati.
- in perfetto stato di efficienza e di capacità adeguata al numero e alle esigenze dei pazienti da trasportare;
- idoneità per il trasporto di passeggeri con ridotta capacità motoria, muniti di porta laterale di accesso e discesa munita degli accorgimenti idonei ad agevolare l'uso ai diversamente abili;
- caratteristiche dei sedili: omologati per il trasporto soggetti diversamente abili e muniti di cinture a doppia bretella. I sedili, inoltre, dovranno essere dotati di divaricatori asportabili e provvisti di efficienti cinture di sicurezza idonee a trattenere anche minori in età scolare;
- sistemi di ancoraggio omologati;
- dotazione di tendine parasole;
- dotazione di corridoio praticabile, atto a consentire all'accompagnatore di prestare assistenza ai passeggeri;
- una percentuale non inferiore al 10% dei veicoli utilizzati dovrà essere dotata obbligatoriamente di pedana sollevatrice. (Resta inteso che la suddetta percentuale dovrà essere adeguatamente aumentata, laddove anche le richieste di trasporto dell'ASL Roma I aumentino, in relazione di numero di utenti, con ridotta capacità motoria);
- la Ditta Aggiudicataria è obbligata, in caso di guasto, alla sostituzione dell'automezzo in riparazione con altro automezzo avente le stesse caratteristiche di quello stabilmente utilizzato;
- gli automezzi utilizzati devono essere sottoposti a manutenzione e sanificazione periodica e garantire la sicurezza ed il decoro degli utenti trasportati, per cui qualsiasi inconveniente che possa causare danno agli utenti trasportati deve essere immediatamente rimosso. La Stazione Appaltante Asl Roma I si riserva di richiedere documentazione attestante le attività di pulizia effettuate che l'aggiudicatario dovrà trasmettere al massimo entro 5 giorni dalla richiesta. I veicoli devono essere agevolmente identificabili.

Si precisa che, i requisiti sopra descritti sono considerati minimi ed essenziali, pertanto posseduti per l'intera durata del contratto. La ASL si riserva la facoltà di escludere dal servizio gli automezzi non rispondenti alle

esigenze dei singoli utenti e di richiedere, per comprovati motivi, la sostituzione di automezzi ritenuti non idonei. Nel caso di esercizio di tale facoltà, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere in considerazione della particolare natura del servizio da svolgere, entro e non oltre 5 giorni lavorativi a sostituire il mezzo ritenuto non idoneo, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 11.

8. OBBLIGHI DEL PRESTATORE DI SERVIZI VERSO IL PERSONALE IMPIEGATO

L'aggiudicataria dovrà osservare nei riguardi del personale impiegato tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei contratti nazionali ed integrativi provinciali/aziendali, normativi, previdenziali ed assicurativi disciplinati dai rapporti di lavoro della categoria.

La ditta dovrà, inoltre, provvedere a proprie spese e cura all'osservanza delle disposizioni legislative in materia di previdenza, assistenza sanitaria e antinfortunistica del personale impiegato nei lavori in questione e comunicare gli estremi delle posizioni in essere presso gli Enti pubblici preposti alla tutela dei lavoratori.

L'Aggiudicatario regolerà, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e retributivo secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

L'Aggiudicatario è obbligato a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi di cui sopra vincolano l'Aggiudicatario anche se non aderisce alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse.

L'impresa si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati detta retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per legge.

Sono a carico dell'aggiudicataria tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal DPR n. 1124/65 e s.m.i..

In nessun caso può configurarsi e/o sorgere dal presente contratto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato né determinato essendo lo stesso esclusivamente disciplinato dalle disposizioni in materia di appalto di servizi.

Il personale addetto alle attività appaltate deve essere regolarmente assunto dall'impresa, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con l'Impresa medesima o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.

L'Impresa si impegna ad esibire all'ASL Roma I, entro 10 giorni dare eventuale richiesta, tutta la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti e la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati l'ASL provvederà a denunciare le inadempienze accertate all'ispettorato del Lavoro dandone comunicazione all'Impresa.

Inoltre la Stazione Appaltante Asl Roma I si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso in cui, nel corso del contratto, emergano inadempienze tra impresa e personale dipendente fino alla

definizione della vertenza. Tale somma è rimborsata solo a seguito di una dichiarazione dell'Ispektorato che l'Impresa sia in regola con i suoi obblighi.

Nel caso di subappalto o altro subcontraente ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. l'Impresa risponderà ugualmente di tali obblighi.

L'affidatario assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, liberando l'ASL Roma I a pari titolo e si impegna quindi ad adottare, nell'esecuzione dei servizi, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, del proprio personale e di terzi, nonché gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai ben pubblici e privati nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni, di igiene del lavoro con particolare riferimento alla previsioni del Codice di Sicurezza sul lavoro D.lgs. n. 9 aprile 2008 n. 81.

L'affidatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Amministrazione che di terzi, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze, o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A maggior garanzia l'affidatario si obbliga a stipulare ed a mantenere in vigore per tutta la durata del servizio, adeguate polizze assicurative con primari istituti assicurativi relativamente a: RCA e Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro. Il massimale assicurato dovrà essere pari a € 5.000.000,00.

9. INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Nel caso in cui il servizio dovesse subire interruzioni o impedimenti, anche temporanei per cause di forza maggiore, l'impresa aggiudicataria si impegna a segnalare tale situazione alla ASL entro le ore 24.00 dello stesso giorno in cui si siano manifestate tali cause.

Ove la prestazione del servizio fosse impedita da eventi diversi dalla forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo, manutenzione delle attrezzature o di locali) la medesima comunicazione dovrà essere effettuata con non meno di 48 ore di anticipo.

In caso di sciopero del personale addetto ai servizi, proclamato dalle Organizzazioni sindacali, l'appaltatore dovrà comunicare, ai sensi del art. 2 comma 6 L. 146/90, i tempi e le modalità di effettuazione dello stesso all'Amministrazione appaltante, la quale opererà, sul canone dovuto, le trattenute per l'importo corrispondente alle ore, o frazioni di ore, di servizio non prestato.

10. RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO

La Ditta aggiudicataria nominerà un proprio responsabile aziendale che sarà unico referente nei confronti della ASL Roma I, per tutte le attività e le eventuali problematiche attinenti ai servizi oggetto dell'appalto. Il referente della Ditta aggiudicataria curerà l'organizzazione del personale addetto al servizio. Tale figura professionale dovrà essere in possesso di adeguate competenze, oltre ad elevato senso di organizzazione. L'Azienda nominerà, parimenti, uno o più responsabili coincidenti con la/le figura/e del/dei DEC che cureranno i rapporti con il referente della Ditta.

11. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario si impegna affinché tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dall'Aggiudicatario verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso l'Aggiudicatario si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione pena l'applicazione delle sanzioni penali previste in caso di violazione.

12. TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità per infortuni e/o danni arrecati a persone, cose e impianti dell'ASL oppure a utenti e/o terzi per fatto proprio o dei propri dipendenti, durante l'esecuzione degli adempimenti contrattuali o in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando la ASL da qualsiasi obbligazione nei confronti di chiunque. In capo alla ditta grava ogni responsabilità per infortuni e danni avvenuti al proprio personale, restando l'ASL Roma I esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Aggiudicatario assume l'obbligo di garantire al Committente il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerli estranei ed indenni di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

L'Aggiudicatario si obbliga a tenere indenne il Committente degli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio nonché delle spese e danni a cui gli stessi dovessero essere condannati con sentenza passata in giudicato. La Ditta prima dell'inizio del servizio, dovrà dimostrare di essere in possesso di polizza assicurativa che tuteli:

- gli operatori della Ditta per danni che possano riportare nell'espletamento del servizio a favore di questa Azienda;
- gli utenti del servizio, per danni che possano riportare durante il trasporto per fatto volontario o involontario degli operatori, gli incidenti di traffico, per avaria all'automezzo e/o agli ausili meccanici;
- i terzi per danni che possano riportare in dipendenza dell'esecuzione del servizio. L'ASL, a proprio insindacabile giudizio, valuterà la congruità dei massimali dedotti in polizza, chiedendo l'eventuale maggiorazione. I massimali minimi non potranno comunque essere inferiori a quelli previsti per legge.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi sono a carico dell'aggiudicatario che ne è il solo responsabile con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti dell'ASL.

Nel caso in cui il danno causato ecceda la somma del capitale assicurato è preclusa ogni azione nei confronti dell'ASL; in particolare, la polizza deve prevedere la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti dell'ASL, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 cod. civ., e di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 cod. civ. La sospensione della validità della polizza, per mancato pagamento del premio o per altra causa, costituirà grave inadempimento al contratto. La polizza avente validità per tutta la durata del contratto, dovrà essere trasmessa in copia, entro il termine comunicato dall'Amministrazione, con lettera di aggiudicazione.

La mancata stipulazione della polizza assicurativa comporterà, per questa Azienda, il diritto di considerare il soggetto aggiudicatario decaduto dall'aggiudicazione stessa.

13. GARANZIA DEL BUON ANDAMENTO

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi affidati con la migliore diligenza e attenzione. Esso è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento del servizio affidato, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna e della disciplina dei propri dipendenti.

L'attività dell'Appaltatore non deve provocare alterazioni nell'organizzazione e nell'attività dell'Amministrazione, nel senso che non dovrà causare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro della ASL, al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse dell'Amministrazione medesima.

14. PREVENZIONE E PROTEZIONE

L'impresa sarà responsabile dell'osservanza, da parte degli operatori e delle figure professionali coinvolte, delle norme di prevenzione fisica necessarie per garantire la vita e incolumità delle persone addette ai lavori. In particolare la stessa sarà tenuta alla rigorosa osservanza, per quanto di sua competenza, delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 s.m.i.

Il prestatore di servizi dovrà, altresì comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'Art. 4, comma 4, D.Lgs 81/2008. Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dagli art. 15, 17, 18, 26 e 28 del D.Lgs. 81/2008 l'Azienda e l'Impresa aggiudicataria si impegnano a cooperare per attuare le misure necessarie di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro esistenti nell'ambito delle attività oggetto dell'appalto. In particolare la ditta aggiudicataria dovrà dotare gli operatori dei necessari per lo svolgimento del servizio e impegnarsi a fornire ai dipendenti medesime informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e sulle relative misure di prevenzione ed emergenza da adottarsi in relazione alle proprie attività. Gli operatori addetti al servizio devono aver eseguito adeguati corsi antincendio e di primo soccorso. L'aggiudicataria deve disporre di idoneo e aggiornato documento di valutazione dei rischi e garantire l'applicazione del medesimo nonché di tutto quanto prescritto in generale dalla normativa di cui al D.Lgs. 81/2008. Prima della stipula del contratto verrà elaborato un unico documento di valutazione dei rischi ai sensi del disposto di cui all'art. 26 del suddetto Decreto.



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1



REGIONE
LAZIO

**PROCEDURA NEGOZIATA IN URGENZA PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO
QUADRO, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI UTENTI DIVERSAMENTE ABILI IN
TRATTAMENTO RIABILITATIVO RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA ASL ROMA I**

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

CF

ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI UTENTI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA ASL ROMA I, DAL PROPRIO DOMICILIO PRESSO CENTRI RIABILITATIVI

TRA

L'ASL Roma I (C.F. 13664791004), con sede legale in Borgo Santo Spirito, 3 00193 ROMA nella persona del Legale Rappresentante Dott. _____, nato/a _____, Prov. _____, il _____ autorizzato alla stipula del presente Accordo quadro (di seguito "Contratto") in virtù dei poteri conferitigli con _____,

E

L'impresa _____, C.F. n. _____, Partita IVA n. _____, con sede in _____ Via/Piazza _____, n. _____, CAP _____, iscritta nel Registro delle Imprese di _____, al n. _____, tenuto dalla C.C.I.A.A di _____, Registro Imprese _____, nel seguito denominata "Fornitore", nella persona di _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____, autorizzata alla stipula del presente Contratto in virtù dei poteri conferitigli da _____,

PREMESSO CHE

- a. L'Azienda Roma I, con Deliberazione n. _____ del _____, ha indetto una procedura di gara per l'acquisizione del servizio di trasporto degli utenti diversamente abili residenti nel territorio della Asl Roma I;
- b. con Deliberazione n. _____ del _____ il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di gara;
- c. il Fornitore ha prestato cauzione sotto forma di _____ per un importo pari a _____ Euro;
- d. il Fornitore, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara che quanto risulta nello stesso, nonché nel Disciplinare di gara e relativi allegati e nel Capitolato tecnico e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- e. il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di legge, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce presente contratto;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO

SEGUE

Articolo 1

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Bando di Gara, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L'esecuzione del servizio oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato:
 - dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali
 - dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
 - dalle disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m.i., e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Azienda.
4. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

Articolo 2

Oggetto

1. L'accordo disciplina le modalità esecutive concernenti l'affidamento del servizio di trasporto degli utenti diversamente abili residenti nel territorio della Asl Roma 1.
2. Con il presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'ASL Roma 1 ad eseguire i servizi, così come dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica il tutto nei limiti dell'importo del valore economico complessivo pari ad Euro _____, senza IVA.
3. Tale importo economico complessivo è stato calcolato sulla base dell'offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara.

4. L'Accordo non fissa il quantitativo del servizio in gara, che resta dipendente esclusivamente dalle esigenze della ASL Roma I, ma solo il costo unitario e complessivo della fornitura. I quantitativi indicati nel capitolato di gara sono pertanto da intendersi come puramente orientativi e quantificati sulla scorta di una stima del tutto ipotetica di fabbisogno nel periodo di vigenza dell'Accordo.
5. Unico limite della fornitura è l'importo complessivo dell'Accordo, così come sopra valorizzato. L'operatore economico aggiudicatario, con la sottoscrizione dell'Accordo, si impegna quindi ad accettare gli ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite, sino alla concorrenza del valore dell'appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, non assume alcun impegno a raggiungere tale importo, né a raggiungere alcun valore minimo che potrà essere anche pari a zero.
6. Ogni vincolo ed impegno in capo all'Azienda è subordinato all'emissione dell'ordinativo di fornitura. La quantità diviene certa e determinata solo a seguito della adozione di singoli ordinativi di fornitura, che hanno natura di contratto applicativo dell'Accordo, inoltrati al fornitore dal responsabile della ASL sulla base delle effettive esigenze delle strutture richiedenti; pertanto, con l'emissione dell'ordinativo di fornitura sorge il vincolo giuridico tra le parti consistente, per la ditta aggiudicataria, di fornire le quantità effettivamente ordinate alle condizioni economiche di gara, e per la ASL Roma I di corrispondere il pagamento dell'importo corrispondente alle quantità effettivamente ordinate, previo collaudo con esito positivo. Pertanto, il fornitore nulla potrà pretendere oltre il pagamento di quanto regolarmente fornito sulla base dei suddetti ordini.
7. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 6 mesi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto originario.
8. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di prorogare la durata del contratto in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio.
9. L'ASL Roma I si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall'art. 106, comma 12, d.lgs. 50/2016. Sono altresì ammesse le varianti al contratto, secondo quanto previsto dall'art. 106 del d.lgs 50/2016.

Articolo 3

Durata del contratto

1. Il contratto avrà una durata di 6 mesi dalla sottoscrizione.
2. Resta inteso tra le Parti che, ai sensi di legge, la durata dell'efficacia del presente Contratto nel suo complesso e/o delle singole clausole di cui si compone non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente prorogata o rinnovata oltre il suddetto termine, fatta salva la facoltà per l'ASL Roma I di prorogare gli effetti del presente Contratto per il tempo necessario all'espletamento di una nuova gara ad evidenza pubblica volta all'affidamento del medesimo servizio o di servizi analoghi. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

Articolo 4

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto del contratto.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'ASL Roma I assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ASL Roma I da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'ASL Roma I e da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si obbliga a consentire all'ASL Roma I di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 5

Obbligazioni specifiche del Fornitore

- I. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:
 - a. adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell'ASL Roma I, coerentemente con quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 e s.m. in materia di sicurezza sul lavoro e rischi da interferenza, nonché ad evitare qualsiasi danno ai locali, a beni pubblici o privati;
 - b. osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
 - c. erogare i servizi oggetto del Contratto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara;
 - d. manlevare e tenere indenne l'ASL Roma I, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - e. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - f. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
 - g. utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
 - h. controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo il Fornitore assicura che farà divieto ai



propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d'ufficio di proprietà dell'ASL Roma I (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassetti o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti se non per motivi strettamente legati all'attività cui sono preposti. Il Fornitore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'ASL Roma I

- i. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'ASL Roma I, per quanto di rispettiva ragione

Articolo 6

Modalità e termini di esecuzione del servizio

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi richiesti secondo le modalità stabilite nel Bando di gara, nel Capitolato Tecnico, negli atti presentati dal Fornitore in sede di gara (Offerta tecnica), pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'ASL Roma I.
3. L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.

Articolo 7

Verifica e controllo quali/quantitativo

1. Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del d.lgs. 50/2016, il Fornitore si obbliga a consentire all'ASL Roma I, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
2. La quantità e la qualità è quella esclusivamente accertata dal Direttore dell'esecuzione e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla nel caso di non rispondenza. In caso di mancata rispondenza ai requisiti contrattuali, si potrà procedere in uno dei seguenti modi:
 - a) contestare le difformità rilevate al fornitore che dovrà impegnarsi a regolarizzarle entro i termini indicati dal competente Direttore dell'Esecuzione, ove ciò non avvenga si procederà come espresso nel presente capitolato;
 - b) procedere all'acquisizione in danno salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni;
 - c) considerare risolto il contratto e incamerarne il deposito cauzionale a titolo di penale, salvo ulteriore e più completa tutela dei propri interessi nelle sedi competenti.

3. Il Fornitore, si impegna ad inviare all'ASL Roma I con cadenza trimestrale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, un report contenente
 - valore delle fatture inviate all'Azienda;
 - dettaglio dei servizi erogati;
 - ogni altra informazione richiesta dall'Azienda Sanitaria
4. Resta inteso che l'ASL Roma I si riserva la facoltà di richiedere la consegna di report contenenti informazioni aggiuntive a quelle sopra elencate.
5. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi stabiliti, il Direttore dell'esecuzione del contratto o persona da lui delegata, in caso di non conformità grave contatta il Referente indicato del Fornitore richiedendo l'immediato intervento risolutivo e contestualmente compila il modulo di non conformità.
6. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste nel presente contratto.
7. Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione del servizio o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.
8. Le spese per eventuali perizie, che nel corso del servizio l'Azienda ASL intendesse far eseguire per la verifica della rispondenza del servizio fornito alla qualità ed alle caratteristiche contrattuali, saranno a carico della Ditta qualora non ne venisse riscontrata la rispondenza

Articolo 8

Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'ASL Roma I per l'affidamento del servizio oggetto del presente Contratto sono determinati sulla base dei prezzi netti riferiti al servizio di cui all'offerta economica.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'ASL Roma I.
3. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

5. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi.
6. Il Fornitore non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.

Articolo 9

Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture dovranno essere emesse con la cadenza mensile.
2. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere emesse secondo le modalità stabilite dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. U00032 del 30 gennaio 2017 "*Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCSS pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – modifiche al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015*". Le parti contraenti, sottoscrivendo il presente contratto, accettano pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all'ASL Roma I e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al numero di ordine generato dalla procedura amministrativo contabile, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.
4. Il Fornitore si obbliga a presentare un rendiconto di tutte le attività svolte nel corso del periodo di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dall'ASL Roma I al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura. Qualora lo ritenesse necessario, può richiedere al Fornitore l'integrazione della documentazione. Il Fornitore sarà tenuto a soddisfare la richiesta che deve approvare il rendiconto. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".
5. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente indicato all'articolo seguente.
6. Rimane inteso che l'ASL Roma I, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

8. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Il Fornitore che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'ASL Roma I e dovuti a da tale interruzione.

Articolo 10

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono _____.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'ASL Roma I le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla ASL Roma I ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa.
7. L'ASL Roma I verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'ASL Roma I, oltre alle informazioni di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà dell'ASL Roma I richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 11

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 12

Penali

1. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento del servizio, l'ASL Roma 1, previa contestazione a PEC, potrà diffidare il Fornitore all'esatta esecuzione del servizio. L'impresa dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione, le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l'ASL Roma 1 non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato.
2. Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata, l'ASL Roma 1 si riserva l'insindacabilità di applicare le seguenti penalità, oltre a quanto previsto in merito a rischi, responsabilità e risarcimento per eventuali danni:

Tipo di inadempienza	u.m.	Penale	Numero di inadempienze soggetto a raddoppio di penale	Massimo di inadempienze consentite
-----------------------------	-------------	---------------	--	---

Sospensione ingiustificata del servizio (anche nei confronti di singoli utenti)	evento	0,7% dell'ammontare netto contrattuale	Superiore a 3 eventi	5 eventi
Trasporti in assenza di accompagnatore	evento	0,4% dell'ammontare netto contrattuale	Superiore a 5 trasporti	10 trasporti
Difformità dei mezzi rispetto ai requisiti minimi indicati nel Capitolato (art.7)	evento	0,5% dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna difformità	Superiore a 3 eventi	6 eventi
Mancato avvio del trasporto di nuovi utenti entro 5 giorni lavorativi dalla lettera di richiesta di inserimento da parte della ASL ROMA I	giorno	0,3% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo successivo ai 5 giorni lavorativi	Superiore a 3 eventi	6 eventi
Mancata sostituzione del mezzo per inidoneità o guasto	giorno	0,3% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo successivo ai 5 giorni lavorativi	Superiore a 5 eventi	10 eventi
Mancata sostituzione immediata di personale assente o ritenuto non idoneo dalla ASL	giorno	0,3% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo successivo ai 5 giorni lavorativi	Superiore a 5 eventi	10 eventi
La durata media del trasporto a tratta superiore a 60 minuti, non motivato da eventi avversi (blocchi stradali, eventi cittadini)	evento	0,3% dell'ammontare netto contrattuale per ogni eccedenza di tempo pari a 15 minuti rispetto al tempo massimo previsto	Superiore a 10 trasporti	15 trasporti
In caso di ulteriori			Superiore a 5 eventi	10

inadempienze segnalate	evento	0,3% dell'ammontare netto contrattuale		
------------------------	--------	--	--	--

3. Per tutti i punti la verifica di non conformità sull'esecuzione del servizio deve essere attuata nel rispetto della regola del contraddittorio con il rappresentante dell'impresa aggiudicataria; in caso di rifiuto la contestazione può essere comunicata anche via PEC con la conseguente esecuzione l'ufficio della penale.
4. Non sarà motivo di applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato dall'ASL Roma I per cause di forza maggiore non imputabili all'Impresa.
5. L'eventuale reiterazione delle inadempienze darà luogo all'applicazione, in caso di superamento dei valori indicati nella colonna "N. inadempienze massime per raddoppio penali" della "Tabella delle penalità" sopra indicata, di una penalità di importo raddoppiato. Il superamento di anche uno solo dei massimali indicati nella suddetta tabella alla voce "Massimo di inadempienze consentite" è da considerarsi inadempienza contrattuale, e pertanto comporterà la risoluzione del contratto e l'esecuzione in danno.
6. In caso di interruzione del servizio la ASL Roma I, oltre ad applicare le penalità sopra previste, potrà risolvere il Contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile) e potrà assegnare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.
7. L'ammontare delle penalità è addebitato sul corrispettivo delle fatture da liquidare o sul deposito cauzionale.
8. L'applicazione delle penali non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte della ASL, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
9. L'ASL Roma I potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto.
10. I danni arrecati dall'impresa alla proprietà dell'Azienda verranno contestati per iscritto a mezzo PEC. Qualora l'Azienda non accogliesse le giustificazioni addotte dall'impresa ovvero l'impresa stessa non provvedesse al ripristino del bene, nei termini fissati, vi provvederà l'Azienda addebitando le spese all'impresa.
11. L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all'impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale.

Articolo 13

Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016, ha costituito a favore dell'ASL Roma I una garanzia fideiussoria. Detta garanzia deve prevedere



espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dall'ASL Roma I.

2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'ASL Roma I ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. La cauzione potrà essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 14

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ASL Roma I, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 15

Danni, responsabilità civile

1. L'impresa aggiudicataria dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.
2. L'impresa aggiudicataria è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell'ASL Roma I, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.
3. Come specificato, l'impresa aggiudicataria sarà ritenuta direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal personale dell'impresa.
4. L'impresa, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti l'ASL Roma I, in contraddittorio con i rappresentanti dell'impresa.
5. In caso di assenza dei rappresentanti dell'impresa, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti della sola l'ASL Roma I, senza che l'impresa possa sollevare eccezione alcuna.

Articolo 16

Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 108 del d.lgs. 50/2016, l'ASL Roma I può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il contratto nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 108 del d.lgs. 50/2016;
 - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'ASL Roma I, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - f) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - g) nei casi previsti dall'art. 12, comma 4, del presente contratto;

- h) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - i) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - j) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - k) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
2. In tutti i predetti casi di risoluzione l'ASL Roma I ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offerta.
3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l'ASL Roma I si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.
4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016.

Articolo 17

Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e dall'art. 109 del d.lgs. 50/2016, l'ASL Roma I ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- i. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

- ii. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. L'ASL Roma I, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa, che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
 4. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.
 5. L'ASL Roma I può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore dalle spese sostenute, dalle prestazioni rese e dal mancato guadagno.
 6. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.

Articolo 18

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. L'ASL Roma I avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.
3. L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e

per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

4. L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
5. L'Impresa dovrà certificare il trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto. A tal fine l'Impresa aggiudicataria s'impegna a produrre la seguente documentazione relativa al personale impiegato nel servizio de quo, all'inizio dell'appalto e ogni qual volta l'ASL Roma I lo chieda:
 - fotocopia libro matricola del personale impiegato abitualmente, occasionalmente o promiscuamente nell'appalto;
 - variazioni del personale in servizio - cessazioni, destituzioni, nuove assunzioni;
 - numero di matricola desunto dal libro matricola, eventuale badge assegnato, luogo di lavoro, qualifica, livello retributivo.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6, d.lgs. 50/2016 a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva.

Articolo 19

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'ASL Roma I una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni o servizi acquisiti, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'ASL Roma I, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'ASL Roma I. L'ASL Roma I si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'ASL Roma I quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 20

Responsabile della commessa

1. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore individua nel Sig. _____ il Responsabile della commessa, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è il referente nei confronti dell'ASL Roma I.
2. I dati di contatto del Responsabile della commessa sono: numero telefonico _____, indirizzo e-mail _____ PEC _____.

Articolo 21

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.
 2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio ed al controllo della spesa dell'ASL Roma I.
 3. In ogni caso l'ASL Roma I aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Fornitore dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dal Fornitore all'ASL Roma I nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 22

Cessione di credito e di contratto

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2, d.lgs. 50/2016.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'ASL Roma I, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del d.lgs. 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..

4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'ASL Roma I ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto
5. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Articolo 23

Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 40% dell'importo del Contratto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'ASL Roma I o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall'ASL Roma I. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'ASL Roma I, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'ASL Roma I, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'ASL Roma I da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del d.lgs. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all'art. 105, comma 13, d.lgs. 50/2016 il Fornitore si obbliga a trasmettere all'ASL Roma I entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle

fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'ASL Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'ASL Roma 1 potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.

ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta)

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 24

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'ASL Roma 1 per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

Articolo 25

Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'ASL Roma, è competente in via esclusiva il Foro di Roma

Articolo 26

Responsabile della fornitura

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. _____ il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Regione Lazio nonché di ciascuna Azienda Sanitaria contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero telefonico _____, indirizzo PEC _____ e-mail _____.

3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione alla Regione Lazio nonché a ciascuna Azienda Sanitaria contraente.

Articolo 27

Clausola Antipantouflage

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, il Fornitore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione regionale, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri
2. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Articolo 28

Clausola Sociale

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'Operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante in relazione al servizio in oggetto, di cui all'allegato C al Capitolato tecnico di gara, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
2. A tale scopo il Fornitore si impegna a presentarsi, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall'aggiudicazione, presso l'Associazione territoriale cui avrà conferito mandato o, in assenza, presso la Direzione del Lavoro competente, per un esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, volto a promuovere la ricollocabilità del personale già impiegato, anche mediante l'armonizzazione delle esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con l'obiettivo di mantenimento dei livelli occupazionali e di tutti i diritti in essere, come previsto anche dalla legislazione regionale vigente, ivi compreso quanto previsto dall'art. 1, comma 42, della l. 92/2012 con l'esclusione del periodo di prova. Resta salva l'applicazione della disciplina di miglior favore per i lavoratori, finalizzata al loro riassorbimento, eventualmente contenuta nel contratto collettivo che l'appaltatore subentrante fosse

tenuto ad applicare. Qualora l'appaltatore subentrante sia una cooperativa, i lavoratori operanti oggetto di cambio appalto, non possono essere obbligati ad associarsi.

3. Il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare, ai fini del rispetto di quanto previsto al presente articolo, la circostanza che le n. 64 Unità di personale adibite a funzioni di autista, indicate nell'allegato C, sono allo stato munite dell'abilitazione di cui all'art. 8 della legge 21/92 in virtù dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio Z00060 del 24.09.2020.
4. Il vincolo di cui alla presente clausola sociale è esteso a tutto il personale meglio indicato nell'allegato C, di cui n 51 unità risultano impiegate e dipendenti dell'attuale appaltatore e n. 93 unità, impiegate in precedenza nell'esecuzione del servizio, risultano ancora in carico all'operatore economico che ha preceduto l'appaltatore uscente, non avendo l'attuale affidatario ancora dato piena attuazione agli obblighi di "clausola sociale" sul medesimo incombente in virtù di quanto già previsto negli atti di gara pregressi.

Articolo 29

Allegati

Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso la stazione appaltante della gara indetta i seguenti documenti: l'Offerta Economica del Fornitore.

Si allega, inoltre, al presente contratto la cauzione definitiva sotto forma di fideiussione di cui al precedente articolo Cauzione definitiva.

Letto approvato e sottoscritto, Li _____

Il Fornitore

ASL Roma I

Il sottoscritto _____ in qualità di Legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nella Lettera di Invito e relativi allegati, nel Capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 3 Durata del contratto, Articolo 4 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, Articolo 5 Obbligazioni specifiche del Fornitore, Articolo 6 Modalità e termini di esecuzione della fornitura, Articolo 7 Verifica e controllo quali/quantitativo,

Articolo 8 Corrispettivi, Articolo 9 Fatturazione e pagamenti, Articolo 10 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 12 Penali, Articolo 13 Cauzione definitiva, Articolo 14 Riservatezza, Articolo 15 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, Articolo 16 Risoluzione e clausola risolutiva espressa, Articolo 17 Recesso, Articolo 22 Cessione di credito e contratto, Articolo 23 Subappalto, Articolo 24 Oneri fiscali e spese contrattuali e art. 27 Clausola sociale.

Letto e approvato

Si sottoscrive per accettazione

Il Fornitore



N. utente	CENTRO	INDIRIZZO UTENTE	DISTRETTO
1	ADELPHI PAD. 12	VIA ORONOVA, 32	14
2	ADELPHI PAD. 12	VIA DELL'ACQUA TRAVERSA, 185	15
3	ADELPHI PAD. 12	VIA CASAL SELCE 383	
4	ADELPHI PAD. 12	VIA CASSIA 1124	15
5	ADELPHI PAD. 12	VIA AMRGO POLO 96	
6	ADELPHI PAD. 12	Via Delle Galline Bianche, 105	15
7	ADELPHI PAD. 12	VIA TARO, 3	2
8	ADELPHI PAD. 12	VIA GIORGIO BAGLIVI 5	2
9	ADELPHI PAD. 12		2
10	ADELPHI PAD. 12	VIA DI VALLELUNGA 110	13
11	ADELPHI PAD. 12	VIA LUIGI BERTELLI 16	1
12	ADELPHI PAD. 12	VIA Isidoro del Lungo 12	
13	ADELPHI PAD. 12	VIA CASSIA 1821	15
14	AL PARCO	Via Andersen, 175	14
15	AL PARCO	VIA DEI QUATRO VENTI	1
16	AL PARCO	Via E. Sciamanna, 170	14
17	AL PARCO	PIAZZA ISIDE 2	1
18	AL PARCO	VIA LUZZATTI 20	1
19	AL PARCO	Via C. Carampi, 143	14
20	AL PARCO	Via Forte Boccea, 86	13
21	AL PARCO	Via Monti di Creta, 103	13
22	ALM	Via Antonio Serra, 122	15
23	ALM	Largo Gerolamo Beltoni, 4	15
24	ALM	VIA PIRANDELLO 72	3
25	ANFFAS	VIA Isidoro del Lungo 28	3
26	ANFFAS	VIA GALLESE, 20	15
27	ANFFAS	Via Monti Lepini 12	3
28	ANFFAS	Via TUDAIO, 16	3
29	ANFFAS	Via TUDAIO, 16	3
30	ANFFAS	Via di Valle Muricana, 807	15
31	ANFFAS	VIA DEGLI ORTI DELLA FARNESINA, 185	15
32	ANFFAS	VIA EMILIO DE MARCHI 20	3
33	ANFFAS	via Carlo Montinari, 10	1
34	ANFFAS	VIA CASOLE D'ELSA	3
35	ANFFAS	Via Sacco Pastore, 20	2
36	ANFFAS	Via Chiata, 86	3
37	ANFFAS	Via A. GUASTI, 36	3
38	CASA S. Rosa	VIALE GIOTTO 1	1
39	CASA S. Rosa	VIA V.CAMUCCINI 10	1
40	CASA S. Rosa	VIA LUCRINO 47	2
41	CASA S. Rosa	PIAZZA VERBANO 22	2
42	CASA S. Rosa	VIA GIOVANNI CONTI 188	3
43	CASA S. Rosa	VIA PAOLO MONELLI 11	3

44	CASA S. Rosa	VIA ARCHIMEDE 102	2
45	CASA S. Rosa	VIA SANT'ANTONIO DA PADOVA 55	3
46	CASA GIOCOUSA	Piazza Ischia, 6	2
47	CASA GIOCOUSA	Via Lina Cavalieri, 76/G	3
48	CASA GIOCOUSA	Via Montasio, 68	3
49	CASA GIOCOUSA	Via Enderà, 9	2
50	CASA GIOCOUSA	Via Conca D'Oro, 320	3
51	CASA GIOCOUSA	Via Savoia, 72	2
52	CASA GIOCOUSA	Via Emilio Teza, 20	3
53	CASA GIOCOUSA	Via Antonio Balamonti, 2	2
54	COES	Via Pietro Bembo, 37	14
55	COES	VIA NICCOLO' PICCOLOMINI, 34	13
56	COES	VIA PIETRO ADAMI 51	14
57	COES	Via della Pineta Sacchetti, 229	14
58	COES	Via dell'Alpinismo, 24	15
59	COES	Via Offanengo, 78	15
60	COES	Via San Pio V, 114	13
61	COES	Via dei Monti della Storta, 9	15
62	COES	Corso Vittorio Emanuele 326	1
63	COES	Via andersen	14
64	COES	VIA RIVARONE 78	
65	COES	VIA SVIZZERA, 10	2
66	COES	Via Artaterme, 146	15
67	COES	VIA DEGLI SCIPIONI, 126	1
68	COES	Via Carignano, 16	14
69	COES	Via Polletrara, 24	14
70	COES	Via Velano, 52	15
71	COES	Via Cassia, 240	15
72	COES	VIA EGIDIO ALBORNOZ 23	14
73	DON CALABRIA	via delle medaglie d oro	14
74	DON CALABRIA	Via della Cellulosa, 6	14
75	DON CALABRIA	Via Teresa Gnoli, 81	14
76	DON CALABRIA	Via di Valle Aurelia, 103	14
77	DON CALABRIA	Via della Stazione di Cesano, 366	15
78	DON CALABRIA	VIA TRIONFALE 10692	14
79	DON CALABRIA	Via della Lucchina, 6	14
80	DON GNOCCHI MARESCIALLO CAVIGLIA	Via Andrea Verga, 49	14
81	DON GNOCCHI MARESCIALLO CAVIGLIA		
82	DON GNOCCHI MARESCIALLO CAVIGLIA		
83	FORTE ANTENNE	VIA S.S. FLORES 5	2
84	FORTE ANTENNE		2
85	IMPITT	VIA NAPOLEONE III 70	1
86	IMPITT	VIA DELLA STAZIONE OTTAVIA 174	14
87	IMPITT	P.LE ENNIO FLAIANO 30	3
88	IMPITT	VIA FIASTRA 90	3
89	NUOVA SAIR	Via Al VI Miglio 15	15

90	NUOVA SAIR	Lgo Rina Morelli, 15	3
91	NUOVA SAIR	V. Antoniotto Usodimare angolo circ. Ostiense / Via Chiusi, 14 / Via Castelnuovo di Farfa, 40	3
92	NUOVA SAIR	VIA FIASTRA	3
93	NUOVA SAIR	Via Delle Galline Bianche, 105	15
94	NUOVA SAIR	via degli Olimpionici, 91	2
95	NUOVA SAIR	Circ. ne Nomentana, 488	2
96	OPERA SANTE DE SANCTIS	Via Umberto Biancamano, 29	1
97	OPERA SANTE DE SANCTIS	Via Chiusi, 49	3
98	OPERA SANTE DE SANCTIS	Via Rio nell'Elba, 131	3
99	OSA	Via Caracciolo 6	1
100	OSA	Via Gregorio XI, 31	13
101	OSA	Via F. Lampertico, 11	15
102	OSA	Via Lubriano, 10	15
103	OSA	VIA S. MARIA DEL PIANTO 10	1
104	OSA	VIA R. ALBERTAZZI 5	3
105	SANTA LUCIA		
106	SCUOLA VIVA	Via Casal Selce, 437	13
107	SCUOLA VIVA	Via Gregorio XI, 41	13
108	SCUOLA VIVA	Via Sirlito, 15,	14
109	SCUOLA VIVA	Via Flaubert, 49	14
110	SCUOLA VIVA	Via Sotto di Monte, 41	15
111	SCUOLA VIVA	VIA GINORI, 15	1
112	SCUOLA VIVA	Via Cola di Rienzo, 52	1
113	SCUOLA VIVA	Via Giuseppe Ferrari, 2	1
114	SCUOLA VIVA	VIA DEI CAMPANI 83	2
115	SCUOLA VIVA	VIA TEODORICO 54	2
116	TANGRAM	VIA FRANCESCO D'OVIDIO 8	3
117	TANGRAM	VIA GIOVANNI CONTI 1	3
118	TANGRAM	VIA S.M. DELLA SPERANZA 5	3
119	TANGRAM	VIA GIOVANNI PASQUATI 34	3
120	TANGRAM	VIA SCARPANTO 50	3
121	TANGRAM	Via MASSACCIUCOLI 76	2
122	TANGRAM	VIA MONTE SENARIO 103	3
123	TANGRAM	VIA CAMILLA PILOTTO 79	3
124	TANGRAM	VIA COMANO 45	3
125	TANGRAM	VIA SORELLE TETRAZZINI 47/C	3
126	TANGRAM	VIA F.M. POGGIOLI 35	3
127	TANGRAM	VIA CASAL BOCCONE 256	3
128	TANGRAM	VIA GIOVANNI CONTI 68	3
129	UNISAN	VIALE P.V. ANGELETTI, 56	13
130	UNISAN	VIA ILARIO ALIBRANDI, 32	13
131	UNISAN	VICOLO DEL VICARIO, 104	13
132	UNISAN	Via Clivio di Cinna, 61	14

133	UNISAN	LARGO OLGIA DA, 15	15
134	UNISAN	Piazza Ugo da Como 9	3
135	UNISAN	Via G. Conti, 150	3
136	Villaggio "Eugenio Litta"	VIA MONTE SENARIO 111	2
137	Villaggio "Eugenio Litta"	VIA CONCA D'ORO 219	3
138	VOJTA	Via Vittorio Pedrecca, 10	13
139	VOJTA	VIA GREGORIO,XI, 121	13
140	VOJTA	Via Amilcare Rossi, 47	14
141	VOJTA	VIA CAPODIMONTE, 34	14
142	VOJTA	Via Tommaso Zigliara, 19	14
143	VOJTA	Via Pier Paolo Pasolini, 51	14
144	VOJTA	VIA FILOTEA ALBERINI 67	3
145	VOJTA	Via Mastro Giorgio, 16	1
146	VOJTA	Via Umberto Bincamano, 31	1
147	VOJTA	VIA EZIO PINZA 6	3
148	VOJTA	Via A. Mari,53	3
149	ADELPHI PAD. 12	VIA TRIONFALE 8229	14
150	ADELPHI PAD. 12	VIA ZUBIENA	14
151	ADELPHI PAD. 12	VIA SANTA MAURA 39	1
152	ADELPHI PAD. 12	VIA DI VALLE DELLA MULETTA 10	14
153	ALM	Via del Monte Oppio, 5	1
154	ALM	VIA COMANO 45	3
155	ALM	VIA FEDERICO TOZZI 8	3
156	ALM	Via Cesare Lombroso, 20	14
157	ALM	VIA FEDERICO TOZZI 8	3
158	ALM	VIA COMANO 45	3
159	ALM	VIA CAPOLIVIERI 33	3
160	ALM	VIA MIDLATA 38	3
161	ALM	VIA LUCIANO ZUCCOLI 77	3
162	ALM	VIA COMANO 45	3
163	ALM	VIA RODOLFO VALENTINO, 15	3
164	ANFFAS	via Lucillo, 66	14
165	ANFFAS	via Giambattista soria, 13	14
166	ANFFAS	Via M. Apollonio, 76	15
167	ANFFAS	Via GALVANI, 16	1
168	ANFFAS	via Valle Aurelia, 111	14
169	ANFFAS	Via Gregorio VII,337	1
170	ANFFAS	P.zza VESCOVIO 3	2
171	ANFFAS	VIA GABRIO CASATI 31	3
172	ANFFAS	P.zza VESCOVIO 3	2
173	ANFFAS	Via Della Staz. Settebagni 19	3
174	ANFFAS	VIA CASSIA, 1280	15
175	ANFFAS	Via A. STOPPANI 10	2
176	ANFFAS		
177	ANFFAS	Via G. Tamassia 24	13
178	ANFFAS	Via Bassanello, 35	15

179	ANFFAS	via Lucilio 47	14
180	ANFFAS	via Duccio Galimberti 20	14
181	ANFFAS	via Cortina d' Ampezzo 181	15
182	ANFFAS	via A. Guidicioni 78	13
183	ANFFAS	Via Basento, 52	2
184	ANFFAS	Via Galimberti	14
185	ANFFAS	Via Reno, 24	2
186	ANFFAS	Via Esperia Sperani, 64	14
187	ANFFAS	P.zza. S.C. In Gerusalemme,1	1
188	ANFFAS	VIA IVANOE BONOMI 71	3
189	ANFFAS	Casa Famiglia Pulcinella Pad.7 S.Maria della Pietà	14
190	ANFFAS	Via Gregorio XIII, 54	14
191	ANFFAS	VIA SEBINO, 32	2
192	ANFFAS	Via Boccea, 623	13
193	ANFFAS	via della Meloria 81	1
194	ANFFAS	Via Druendo, 25	14
195	ANFFAS	Vicolo dei Matriciani, 2	1
196	ANFFAS	Via A. STOPPANI 10	2
197	ANFFAS	Via Cardinal Salotti, 42	14
198	ANFFAS	Corso Trieste 165	3
199	ANFFAS	V.Duccio Galiberti,20	14
200	ANFFAS	via Giuseppe Cannata 45	15
201	CAPODARCO	VIA DELLA CROCE 81	1
202	CASA GIOCOSA	VIA ANTONIO BAIAMONTI,2	1
203	CASA GIOCOSA	VIA MELBOURNE, 65	3
204	CASA GIOCOSA	Via G. Verga, 77	3
205	CASA GIOCOSA	Via G. Pasquati	3
206	CASA GIOCOSA	VIA MONTEGRIMANO, 100	3
207	CASA GIOCOSA	Via G. Pasquati, 34	3
208	CASA GIOCOSA	Via Bencivenga, 12	3
209	CASA GIOCOSA	Circ. Nomentana, 162 c/o CASA FAM. ALLEGRA	2
210	CASA GIOCOSA	Via Suvereto,179	3
211	CASA GIOCOSA	VIA GIAMBATTISTA TIEPOLO	2
212	CASA GIOCOSA	Via Val Padana, 4	3
213	CASA GIOCOSA	Via E. Pinza, 6	3
214	CASA GIOCOSA	Via del Casale Giuliani, 11	3
215	CASA GIOCOSA	Piazza Marianna Benti Bulgarelli, 5	3
216	CASA GIOCOSA	Corso Trieste, 165 c/o CasaFam. -ECO1	2
217	CASA GIOCOSA	Corso Trieste, 165 c/o CASA FAM. ECO 1	2
218	CEM	LARGO OLGIADA, 1	15
219	COES	VIA DELLE MEDAGLIE D'ORO,106	14
220	COES	C/O Casa Famiglia Pulcinella- Piazza Santa Maria della Pietà PAD. 7	14
221	COES	Via Pasquale II, 101	14
222	COES	Via T. Gullace, 45	14

223	COES	Via Villadossola, 45	13
224	COES		
225	DON CALABRIA	VIA UGO DE CAROLIS 31	14
226	DON CALABRIA	VIA FEDERICO CESI 21	1
227	DON CALABRIA	Via Francesco Marconi, 30	14
228	DON GNOCCHI CASAL DEL MARMO	VIA TERESA GULLACE, 51	14
229	DON GNOCCHI CASAL DEL MARMO	VIA PRATO VECCHIO 24	3
230	DON GNOCCHI CASAL DEL MARMO	VIA BALDO DEGLI UBALDI, 71	13
231	DON GNOCCHI CASAL DEL MARMO		
232	DON GNOCCHI CASAL DEL MARMO	VIA DEI SAVORELLI, 95	13
233	DON GNOCCHI CASAL DEL MARMO	VIA DEL MONFERRATO, 16	1
234	DON GNOCCHI CASAL DEL MARMO		
235	DON GNOCCHI CASAL DEL MARMO	VIA LABRANCA, 22	15
236	DON GNOCCHI MARESCIALLO CAVIGLIA	VIA DEI LATERANI, 28	1
237	DON GNOCCHI MARESCIALLO CAVIGLIA	VIA COURMAYEUR 53	15
238	DON GNOCCHI MARESCIALLO CAVIGLIA	VIA FLAUBERT 5	14
239	DON GNOCCHI MARESCIALLO CAVIGLIA		
240	ECASS	Via Borgo Pio, 16	1
241	ECASS	VIA SIRTE 13	2
242	FORTE ANTENNE	VIA COMANO 45	2
243	FORTE ANTENNE	VIA AMATRICE 19	2
244	FORTE ANTENNE	VIA RADICOFANI 144	2
245	FORTE ANTENNE	PIAZZA DALMAZIA 29	2
246	FORTE ANTENNE	VIA AMATRICE 19	2
247	FORTE ANTENNE	PIAZZA DALMAZIA 29	2
248	FORTE ANTENNE	VIA DEL VIGNOLA 75	2
249	FORTE ANTENNE	VIA AMATRICE 19	2
250	FORTE ANTENNE	CORSO TRIESTE 165	2
251	FORTE ANTENNE	VIA G.CONTI 72	2
252	IMPITT	VIA COLLI DELLA SERPENTARA 15	3
253	IMPITT	VIA MONTE MACERETO 9	3
254	IMPITT	VIA CONCO D'ORO 341	3
255	IMPITT	VIA SAN GENNARO	3
256	IMPITT	VIA MONTE RUGGERO 36	3
257	IMPITT	VIA VITTORIO CAPRIOLI 92	3
258	IMPITT	PIAZZA ANNIBALIANO 4	2
259	IMPITT	VIA GIUSEPPE IMER 9	3
260	IMPITT		3
261	IMPITT	VIA LORENZO IL MAGNIFICO 80	2
262	IMPITT	VIA MONTE SENARIO	3
263	IMPITT		
264	LA NOSTRA SCUOLA	Via Principe Umberto, 28	1
265	OPERA SANTE DE SANCTIS	VIA EZIO SCIAMANNA, 41/A	14
266	OPERA SANTE DE SANCTIS	VIA DEL PARCO MELLINI, 100	15
267	OPERA SANTE DE SANCTIS	VIA CATANIA, 265	2
268	OPERA SANTE DE SANCTIS	Via di Porta Maggiore, 23	1
269	OPERA SANTE DE SANCTIS	VIA VALLE AURELIA, 201	14

270	OPERA SANTE DE SANCTIS	VIA SQUARCIA LUPO, 4	2
271	OPERA SANTE DE SANCTIS	VIA DEI BRUNO, 10	14
272	OPERA SANTE DE SANCTIS	VICOLO DEGLI AMATRICIANI, 5	1
273	OPERA SANTE DE SANCTIS	VIA PINETA SACCHETTI, 484	14
274	OPERA SANTE DE SANCTIS	Via Gaspara Stampa, 125	3
275	OPERA SANTE DE SANCTIS	VIA ENNIO BONIFAZI, 6	14
276	OPERA SANTE DE SANCTIS	Via Matteo Bolardo, 17	1
277	OPERA SANTE DE SANCTIS	VIA GALLICANO NEL LAZIO, 1/A	14
278	OPERA SANTE DE SANCTIS	LARGO VALSUGANA 4	3
279	RAGGIO DI SOLE	Via I. Del Lungo, 25	3
280	S.ALESSIO	VIA VAL D'ALA 46	3
281	S.ALESSIO	VIA CONCA D'ORO 374	3
282	S.ALESSIO	VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE	1
283	S.ALESSIO	Via Casimiro Mondino, 10	14
284	S.ALESSIO	VIA TOMBA DI NERONE, 58	15
285	S.ALESSIO	Via Nostra Signora di Lourdes, 133	13
286	S.ALESSIO	VIA ANDREA PALLADIO 1	1
287	SCUOLA VIVA	Via Raffaele Conforti, 52	13
288	SCUOLA VIVA	Via Morsasco, 24/B	14
289	SCUOLA VIVA	VIA STEFANO BORGIA, 50	14
290	SCUOLA VIVA	Via delle Medaglie D'Oro	14
291	SCUOLA VIVA	Via Grondona, 6	14
292	SCUOLA VIVA	Via Flaminia, 785	15
293	SCUOLA VIVA	Via della Stazione di S. Pietro, 6	1
294	SCUOLA VIVA	Via G. Mazzoni, 49	2
295	SCUOLA VIVA	VIA SIRACUSA 15	2
296	SCUOLA VIVA	Casa Famiglia	14
297	TANGRAM	VIA DEI TIZI 10	2
298	TANGRAM	VIA STAZZEMA 20	3
299	TANGRAM	CASA FAMIGLIA	
300	UNISAN	Via Anapo, 20	2
301	UNISAN	Via Capo Sottile, 55	3
302	VOJTA	VIA G. PEPE	1
303	VOJTA	VIA DELLE VIGNE NUOVE 140	3
304	VOJTA	Via cornelia, 148	13
305	VOJTA	Via Sarezzano, 32	14
306	VOJTA	Via dei cristofari, 53	14
307	VOJTA	VIA MARCO POLO 36	1
308	VOJTA	Via E. Toricelli, 1	1
309	VOJTA	Via dei Prefetti, 43	1
310	VOJTA	Via Enrico Cialdini, 13 sc. D	1
311	VOJTA	Via Filippo Casini, 6	1
312	VOJTA	VIA G.B. BODONI 82	1
313	VOJTA	Via G. Conti, 68 (74)	3
314	VOJTA	VIA G. PEPE	1
315	VOJTA	VIA G. PEPE	1

ELENCO CENTRI

1. ADELPHI PAD. 12
2. AL PARCO
3. ALM
4. ALM
5. ANFFAS
6. CAPODARCO
7. CASA S. Rosa
8. CASA GIOCOSA
9. CEM
10. COES
11. DON CALABRIA
12. DON GNOCCHI CASAL DEL MARMO
13. DON GNOCCHI MARESCIALLO CAVIGLIA
14. ECASS
15. FORTE ANTENNE
16. IMPITT
17. LA NOSTRA SCUOLA
18. NUOVA SAIR
19. OPERA SANTE DE SANCTIS
20. OSA
21. RAGGIO DI SOLE
22. S.ALESSIO
23. SANTA LUCIA
24. SCUOLA VIVA
25. TANGRAM
26. UNISAN
27. VOJTA
28. Villaggio "Eugenio Litta"



2

cert applicato	livello	quattro	tre settimane scatti andanti
NO19	C3	ASSISTENTE	SI
NO19	C2 (EX)	AUTISTA	ISCRIZIONE RUOLO
NO19	C3	AUTISTA	ISCRIZIONE RUOLO
NO19	C3	ASSISTENTE	SI
5 cooperative sociali	A4	accoglienza	18
8 COOPERATIVE SOCIALI	B1	autista	18
7 assistenza e riabilitazione	C4	accoglienza	18
6 COOPERATIVE SOCIALI	B1	autista	28
9 COOPERATIVE SOCIALI	C1	autista	25
10 AUTONOME E NON COOP AUTONOME	C1	autista	20
11 cooperative sociali	A4	accoglienza	18
12 cooperative sociali	A4	accoglienza	18
13 COOPERATIVE SOCIALI	B1	autista	20

BU. A)

Q

41	unidade	6	acompanhamento		
40	unidade	5	acompanhamento		
39	unidade	6	acompanhamento		
38	matrícula e inscrição	CA	acompanhamento		2
37	matrícula e inscrição	CA	acompanhamento		5
36	unidade	6	acompanhamento		1
35	MATRÍCULA E INSCRIÇÃO ALUNO	CA	unidade		1
34	unidade	escola	unidade		1
33	TIPOLOGIA	N	unidade		1
32	unidade	escola	unidade		1
31	unidade	6	acompanhamento		10
30	unidade	escola	unidade		21
29	unidade	3	unidade		20
28	matrícula e inscrição	CA	acompanhamento		2
	ccni aplicado	livello	qualifica	diploma certificando anualmente	

20

55	NO19	CA	ASSISTENTE	24	SI
54	NO19	CA GENI	AUTISTA	40	ISCRIZ. A RUOLO
53			ASSISTENTE		
52	NO19	CA	ASSISTENTE	30	SI
51	veicolo	S	contabile	30	1
50	AUTOMINISTRE E MOVIGLIO AUTOMI	CA	veicolo	20	2
49	AUTOMINISTRE E MOVIGLIO AUTOMI	CA	veicolo	20	3
48	autotrasporto e noleggio autotrasp	CA	contabile	18	2
47	AUTOMINISTRE E MOVIGLIO AUTOMI	CA	veicolo	30	2
46	TECNOLOGIA	IV	veicolo	30	1
45	veicolo	S	contabile	30	
44	autotrasporto e noleggio autotrasp	CA	contabile	18	1
43	autotrasporto e noleggio autotrasp	CA	contabile	20	1
42	VEICOLI	ESPERTI	veicolo	32	
	con il applicato	Belleo	qualifica lavorativa settimana II scatti anzianità		



cent applicato	livello	qualifica	ora lavorativa settimanale	scatti anzianità
86	CA	ASSISTENTE	24	51
87		ASSISTENTE		
88	CE	ALTRA	26	
89	CA	COMPAGNIA	20	
90	AL	COMPAGNIA	18	
91	CA	COMPAGNIA	18	2
92	CA	COMPAGNIA	15	
93	CE	ALTRA	25	7
94	CE	ALTRA	24	
95	CE	ALTRA	20	
96	CE	ALTRA	21	
97	CE	ALTRA	25	
98	CE	ALTRA	27	3
99	CE	ALTRA	26	

	ccni applicato	livello	qualifica	ore lavorative settimanali	scatti anzianità
70	araba	6	accompagnatore	30	1
71	araba	6	accompagnatore	20	
72	autorimesse e noleggio sistemi cd	C6	accompagnatore	22	3
73	autorimesse e noleggio sistemi cd	C6	accompagnatore	17	3
74	carriero	VI	accompagnatore	15	1
75	TECNAICO	IV	arbitra	30	1
76	LINEA	ASUPER	arbitra	25	
77	araba	6	accompagnatore	20	
78	carriero	VI	accompagnatore	20	1
79	autorimesse e noleggio sistemi cd	C6	accompagnatore	25	3
80	araba	6	accompagnatore	22	1
81	carriero	VI	accompagnatore	20	1
82	TECNAICO	IV	arbitra	25	1
83	autorimesse e noleggio sistemi cd	C6	accompagnatore	18	2

OP

80

cont applicato	livello	qualifica	ore lavorative settimanali	scatti anzianità
44	Autonoma e sottile addebiti	CA	acompratore	15
45	Autonoma e sottile	A1	acompratore	10
46	Autonoma e sottile	A1	acompratore	10
47	Autonoma e sottile	A1	acompratore	10
48	Autonoma	6	acompratore	15
49	Autonoma	6	acompratore	15
50	Autonoma	6	acompratore	15
51	Autonoma	6	acompratore	15
52	Autonoma e sottile addebiti	6B	acompratore	12
53	Autonoma	6	acompratore	15
54	NO19	CS	ASSISTENTE	30
55	NO19	CS	ASSISTENTE	24

	con applicato	livello	qualifica	ore lavorative settimanali	scarti anzianità
95			AUTISTA		
96			AUTISTA		
97			AUTISTA	30	
98			AUTISTA	40	
99			AUTISTA	30	
100			AUTISTA	40	ISCR A RUOLO
101			ASSISTENTE	40	SI
102			AUTISTA		
103			ASSISTENTE		
104			AUTISTA	30	
105			IMPIEGATO		
106			AUTISTA		
107			AUTISTA	40	
108			AUTISTA	40	
109			AUTISTA		ISCR A RUOLO

cent applicato	livello	qualifica	ore lavorative settimanali	scatti anzianità
110	NO18	CA	ASSISTENTE	24 SI
111	NO19	CS	ASSISTENTE	40 SI
112	NO19	CS	IMPIEGATO	
113	NO19	CA	ASSISTENTE	24 SI
114			ASSISTENTE	
115			AUISTA	
116			AUISTA	
117	NO19	CS	AUISTA	40 SI
118	NO19	CA	ASSISTENTE	40 SI
119	NO18	CA	ASSISTENTE	30 SI
120	NO19	CA	AUISTA	40 SI
121	NO18	CA	ASSISTENTE	40 SI
122	NO18	CA	AUISTA	40 SI
123	NO18	CA	ASSISTENTE	24 SI

80

cont applicato	livello	qualifica	crea la settore II	scad anzianità
136 AUTONOME E NOLEGGIO AUTOMOBILI	CI	altre		28
139 AUTONOME E NOLEGGIO AUTOMOBILI	CI	altre		30
140 LAVORI	ALTRA	ALTRA		10
141 AUTONOME E NOLEGGIO AUTOMOBILI	CI	altre		40
142 AUTONOME E NOLEGGIO AUTOMOBILI	CI	COORDINATORE		40
143 TECNICO	M	altre		40
144 COOPERATIVE SOCIALI	CI	altre		24